



Procedura Whistleblowing

COMP - 3.2
Rev. 1

Data:
28/06/2024

COMP - 3.2

Procedura Whistleblowing

PREDISPOSTA
Luca Venuto

VERIFICATA
Organismo di Vigilanza

APPROVATA
Andrea Forzi

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**
3. **AMBITO APPLICAZIONE SOGGETTIVO: SEGNALANTI E SEGNALATI**
4. **AMBITO APPLICAZIONE OGGETTIVO: FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE**
5. **SEGNALAZIONI NON CONSENTITE**
6. **CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE**
7. **I CANALI DI SEGNALAZIONE**
8. **PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
9. **REGIME DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**
10. **SANZIONI**
11. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**
12. **ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E TRACCIABILITÀ**
13. **SEGNALAZIONE ESTERNA**
14. **DIVULGAZIONE PUBBLICA**
15. **RINUNCE E TRANSAZIONI**
16. **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

1. **PREMESSA**

L'istituto del c.d. *whistleblowing* o "soffiatore di fischiello" è uno strumento di tutela e protezione, di derivazione anglosassone, per coloro che, nell'ambito di un'organizzazione pubblica o privata, segnalano, a specifici individui o organismi - preventivamente individuati e incaricati - possibili violazioni di legge e regolamenti, *policies* interne, Codici etici, comportamenti illeciti e non conformità in generale - commesse da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

Con il Decreto Legislativo 16 marzo 2023 n. 24 ("**Decreto**") è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la «*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*».

L'obiettivo della Direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno dell'organizzazione, sia all'esterno.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo; fondamentale - per incentivare comportamenti virtuosi in tale prospettiva - sono il

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

principio di riservatezza sulla identità del segnalante e la protezione dalle ritorsioni sul piano lavorativo e non.

Per garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già previste da nostro ordinamento, il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico e dell’integrità dell’ente.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato completato dalle Linee Guida ANAC, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tenere conto per i canali interni.

Lo scopo dell’istituto è quello di permettere alle organizzazioni di affrontare, quanto prima possibile, le eventuali criticità, grazie alla spontanea emersione di situazioni di rischio o di danno, prevenendo e contrastando eventuali illeciti, e di diffondere la cultura dell’etica e della legalità al loro interno, creando un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione ed appartenenza anche grazie al superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

La presente procedura organizzativa (“**Procedura**”) è quindi espressione di una precisa volontà e di un serio impegno di VALVITALIA S.P.A. (“**VALVITALIA**” o la “**SOCIETÀ**”) nel promuovere una cultura della trasparenza e della legalità¹.

In particolare, la Procedura istituisce più canali di segnalazione aziendali specifici e delinea l’*iter* di gestione operativa delle segnalazioni e le forme di tutela che vengono garantite, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, all’autore della segnalazione effettuata.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 24/2023;
- Modello Organizzativo e di Gestione ex D. Lgs. 231/2001 di VALVITALIA;
- Codice Etico di VALVITALIA;
- *Policies* e regolamenti interni;
- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
- Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”): Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;

¹ La Società aveva già introdotto canali informatici per le segnalazioni ed elaborato una procedura in osservanza della precedente disciplina normativa, procedura che è stata debitamente aggiornata nella presente versione.

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

- Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito, “GDPR”): relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 10 del Decreto Whistleblowing in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Guida operativa per gli enti privati, pubblicata da Confindustria in data 27 ottobre 2023.

3. AMBITO APPLICAZIONE SOGGETTIVO: SEGNALANTI E SEGNALATI

Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

I destinatari della presente Procedura, ossia i soggetti in favore dei quali sono stati predisposti i canali per le segnalazioni nonché le previste tutele, sono:

- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o all’articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al Capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e all’articolo 2 del Decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

- quando il rapporto giuridico “professionale” non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai c.d. facilitatori ovvero alla persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4. AMBITO APPLICAZIONE OGGETTIVO: FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

In generale, possono formare oggetto di segnalazione “tutelata” le condotte, comportamenti, atti od omissioni - di cui si abbia conoscenza nel contesto, nell’ambito, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione – che ledano l’interesse o l’integrità della Società.

Le informazioni possono contemplare - compresi anche i fondati sospetti – le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione e, che non rientrano nei punti successivi;

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle SOCIETÀ o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle SOCIETÀ;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.

Non sono sottoposte alla disciplina del Decreto e della procedura e non possono essere oggetto di segnalazione "tutelata":

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

5. SEGNALAZIONI NON CONSENTITE

In ogni caso, non saranno considerate tutelate dall'istituto del *whistleblowing*, seppur ricadenti in astratto nell'ambito di applicazione della normativa:

- segnalazioni, effettuate con colpa grave o dolo, che perseguano unicamente finalità ingiuriose, diffamatorie o calunniose nei confronti del segnalato o di altri soggetti o che il segnalante sappia essere palesemente false;
- segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato o di altri soggetti;
- segnalazioni effettuate all'unico scopo di danneggiare anche solo dal punto di vista reputazionale il soggetto segnalato;
- rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del segnalante, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Per tali segnalazioni non è garantita alcuna protezione, rimanendo impregiudicata ogni sua eventuale responsabilità penale, civile e/o disciplinare.

Le segnalazioni che appaiano *ictu oculi* connotate da tali caratteristiche non saranno istruite.

6. CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

Pur non essendo necessario che il soggetto segnalante sia certo - o disponga di precisi elementi di prova - dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, è necessario che le segnalazioni:

- non siano fondate su meri sospetti, indiscrezioni o semplici notizie riferite da terzi senza riscontro;
- siano circostanziate e contengano elementi sufficientemente dettagliati al fine di consentire a VALVITALIA di effettuare le dovute verifiche.

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

In tale prospettiva, ogni singola segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e il più possibile completa descrizione dei fatti e delle condotte oggetto della stessa. Ciò comprende, a titolo di esempio: tempo e luogo, transazione, operazione, singolo contratto o affare, modalità di realizzazione etc.;
- ogni informazione utile ad identificare in modo sufficientemente preciso il soggetto segnalato e gli altri soggetti eventualmente coinvolti. A titolo di esempio: generalità, ruolo aziendale.

La segnalazione dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del segnalante e la sua collocazione aziendale o professionale nonché un recapito cui comunicare successivi aggiornamenti;
- un'indicazione di eventuali soggetti terzi che possano eventualmente confermare i fatti oggetto della segnalazione o, comunque, fornire elementi ulteriori;
- un'allegazione o indicazione di eventuale materiale probatorio a supporto dei fatti segnalati.

Le segnalazioni da cui non sia possibile ricavare identità del segnalante sono considerate anonime ed equiparate a segnalazioni ordinarie. Devono essere comunque registrate e conservate insieme alla relativa documentazione: infatti, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni si applicano comunque le misure per le ritorsioni.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni potranno essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- piattaforma informatica predisposta da VALVITALIA accessibile dal seguente link: <https://valvitalia.integrityline.com/> (o nell'apposita sezione del sito aziendale di VALVITALIA) che consente l'invio di segnalazione scritta così come un servizio di messaggeria telefonica per la segnalazione orale e relativa archiviazione di quest'ultima. La piattaforma consente al segnalante di monitorare e aggiornare la segnalazione successivamente all'originario invio così come di ricevere riscontri sulla presa in carico e sul seguito avuto;
- invio presso la sede amministrativa della SOCIETÀ, Via Tortona 69, Rivanazzano Terme (PV), di plico cartaceo indirizzato all'Organismo di vigilanza e al Responsabile della Funzione Legale quali Gestore delle segnalazioni: l'invio dovrà avvenire con il sistema della c.d. doppia busta (i dati identificativi del segnalante in una; i contenuti e la documentazione relativi alla segnalazione in altra; entrambe contenute in una terza).

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
--	---------------------------------	---

Attraverso la piattaforma o per le vie brevi, il segnalante può inoltre chiedere un incontro diretto al Gestore della segnalazione. L'incontro dovrà essere garantito entro 5 giorni lavorativi, salvo giustificati motivi e circostanze e comunque dovrà seguire in un tempo ragionevole. Il luogo deputato ad ospitare tale incontro dovrà garantire riservatezza del segnalante. Previo consenso del segnalante ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Decreto Whistleblowing, il Gestore trascriverà integralmente quanto riferito dal segnalante in un verbale e lo sottopone al segnalante per apportare eventuali modifiche. Il verbale deve essere sottoscritto dal Gestore e dal segnalante: a quest'ultimo è rilasciata una copia del verbale sottoscritto.

8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il processo operativo di gestione delle segnalazioni è strutturato nelle seguenti fasi:

1. ricezione delle segnalazioni;
2. valutazione preliminare e gestione delle segnalazioni;
3. fase istruttoria;
4. *reporting*;
5. archiviazione delle segnalazioni e tracciabilità.

In generale, il Gestore delle Segnalazioni a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolge le seguenti attività:

- comunica al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantiene eventuali interlocuzioni con il segnalante e chiede, se necessario, integrazioni;
- fissa entro 5 giorni o comunque tempo ragionevole il richiesto incontro;
- procede alle attività di approfondimento e indagine necessarie alla verifica delle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro al segnalante, in merito alla segnalazione, entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

8.1 Ricezione delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni è, nel caso concreto, un *team* corrispondente all'Organismo di vigilanza comprensivo del Responsabile dell'Area Legale, formalmente incaricato con l'adozione della presente procedura. Tali soggetti possiedono già i requisiti di autonomia e sono già formati e competenti per la gestione delle segnalazioni. Conoscono specificamente la gestione della piattaforma.

Ricevuta la segnalazione, i Gestori provvedono a riportare la stessa su apposito registro - ulteriore rispetto all'archiviazione elettronica propria del canale informatico - indicando:

- numero progressivo di segnalazione;

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

- data e ora di ricezione;
- classificazione della segnalazione per tipologia.

Se ritenuto opportuno, e se la tipologia di segnalazione lo consente, i Gestori potranno, a loro discrezione, richiedere ulteriori informazioni o documentazione al segnalante al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della segnalazione.

Nel caso in cui il Gestore, anche solo per taluno dei suoi componenti, riconosca di essere per qualunque motivo in situazione di conflitto di interesse, avvisa subito gli organi di controllo e poi di gestione della società per la nomina d'urgenza di un Gestore "sostituto", al quale deve essere inoltrata la segnalazione entro e non oltre 7 gg dal ricevimento originario, con indicazione della data di prima ricezione ogni altra informazione rilevante. Contestualmente sarà data analoga informativa al Segnalante.

8.2 Gestione delle segnalazioni

I Gestori della segnalazione valuteranno con discrezionalità ogni segnalazione ricevuta, dando relativa comunicazione all'organo di controllo e all'organo di gestione, a seconda dei casi.

Dovrà essere valutata:

- l'ammissibilità della segnalazione intesa come sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione del Decreto. Nel caso non sia ammissibile quale caso di *whistleblowing* potrà esserlo, eventualmente, quale segnalazione ordinaria e comunque potrà essere utilizzata quale spunto per ulteriori attività di vigilanza;
- la procedibilità della segnalazione nel senso che contenga i requisiti minimi per poter essere trattata;
- se si tratti di segnalazione "non consentita".

In questo ultimo caso e nei casi di improcedibilità o inammissibilità, si procede ad archiviazione della segnalazione.

8.3 Fase istruttoria

Nei casi in cui la segnalazione sia stata ritenuta procedibile, i Gestori procedono con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e raccoglierne adeguata evidenza.

Ai gestori è riservata la più ampia facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato avanzamento dell'istruttoria.

In particolare, i gestori avranno piena facoltà, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, di:

- avviare analisi specifiche (eventualmente anche tramite veri e propri *audit*) inclusa

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti;

- svolgere direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione o, con il consenso del segnalante, avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali o anche di consulenti esterni, quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione.

Laddove sia opportuno coinvolgere nelle verifiche e analisi terzi soggetti, anche estranei alla Società, devono essere mantenuti riservati i dati del segnalanti e dei soggetti sottoposti a tutela e applicate tutte le prescrizioni dovute ai sensi delle diverse normative, in particolare di tutela dei dati personali.

Già nel corso dell'istruttoria – laddove si rivelasse necessario assumere specifiche iniziative cautelari – i Gestori delle segnalazioni possono confrontarsi con l'Organo di controllo, il *management* e con i responsabili della funzione interessata dalla segnalazione.

8.4 Conclusione dell'istruttoria e *reporting*

Al termine della fase istruttoria, i Gestori provvedono a redigere un *report* contenente un'indicazione delle attività di verifica, delle indagini condotte e delle relative conclusioni in merito alla fondatezza o meno dei fatti oggetto della segnalazione.

I Gestori informano il segnalante dell'esito della segnalazione alla conclusione dell'istruttoria (comunque entro 3 mesi da ricezione segnalazione).

Qualora all'esito delle indagini e delle verifiche condotte ravvisassero l'infondatezza dei fatti e delle condotte segnalate, i Gestori procedono all'archiviazione della segnalazione dandone contestuale comunicazione al CdA ed al Collegio sindacale, mantenendo riservate le generalità dei soggetti segnalati e dei segnalanti.

Nel caso in cui, viceversa, i fatti oggetto della segnalazione fossero ritenuti fondati, i Gestori trasmettono il *report* al CdA ed al Collegio sindacale, mantenendo riservate le generalità dei segnalanti e dei segnalati, e sottopongono alla valutazione degli organi competenti gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora la stessa si riferisca a dipendenti, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

Nei casi in cui la condotta oggetto della segnalazione sia ascrivibile a soggetti terzi con i quali la SOCIETÀ intrattiene rapporti contrattuali (quali ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori esterni, *partner* commerciali, ecc.), i Gestori comunicano tale circostanza al CdA ed al Collegio sindacale e ai responsabili della relativa funzione perché possano essere adottate le necessarie misure a tutela legale della SOCIETÀ.

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

I Gestori trasmettono periodicamente al CdA e al Collegio sindacale un *report* contenente l'elenco delle segnalazioni ricevute nel periodo e l'esito delle attività di verifica svolte, mantenendo riservate le generalità dei segnalati e dei segnalanti.

Segnalazione inviata a un canale diverso da quello competente a riceverla

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, la segnalazione deve essere trasmessa, **entro 7 (sette) giorni** dal suo ricevimento, al soggetto competente con comunicazione della data di ricezione e delle altre informazioni rilevanti e con contestuale comunicazione al segnalante.

Segnalazione effettuata di persona

Qualora venga effettuata una segnalazione di persona, direttamente al Gestore delle segnalazioni, ad esempio durante un incontro in presenza, quest'ultimo potrà aprire il *form* di segnalazione direttamente, inserendo tutte le informazioni necessarie a dare corso alla segnalazione stessa.

9.REGIME DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

9.1. Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Gestore che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza: della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata, delle persone menzionate e di ogni altra persona coinvolta durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione.

Al fine di garantire la massima tutela alla riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito solo al Gestore e altri eventuali soggetti debitamente nominati e autorizzati. Nel caso fosse necessario, per gestire al meglio una segnalazione, il coinvolgimento di terzi soggetti, il Gestore avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire in ogni modo all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il divieto di rivelare l'identità dei soggetti destinatari di tutela è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Solo il Gestore può visualizzare l'elenco delle segnalazioni e delle comunicazioni acquisite; i dati personali dei soggetti tutelati e ogni altro dato dal quale indirettamente si potrebbero identificare detti soggetti devono esser oscurati qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti devono essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione allegata.

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui questa può evincersi è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Il segnalante deve poter esprimere il proprio consenso o dissenso.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9.2. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

La Società tratterà quindi i dati personali oggetto della segnalazione quale titolare del trattamento e si impegna al rispetto di ogni adempimento previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative; DPIA; aggiornamento del registro dei trattamenti; idonea informativa agli interessati; formalizzazione delle nomine dei soggetti autorizzati e dei soggetti responsabili).

9.3. Protezione della persona segnalante

Le misure di protezione si applicano ai segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui alla normativa relativa all'istituto del *whistleblowing*;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla legge.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni previste per la segnalazione c.d. esterna. A tal fine, tutta la documentazione relativa a una segnalazione anonima, deve essere comunque conservata.

Salve le ipotesi di limitazioni della responsabilità previste dal Decreto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

9.4. Divieto di ritorsione

Gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
--	---------------------------------	---

ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dai segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili a comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia un danno ingiusto in via diretta o indiretta, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

9.5. Protezione dalle ritorsioni

Gli enti e le persone oggetto di tutela da *whistleblowing* possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

9.6. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Tali misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

10. SANZIONI

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità ed alla gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche condurre alla risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

La mancata comunicazione di una violazione costituisce inosservanza della presente procedura con conseguente applicazione, in caso di accertata malafede, delle previste sanzioni disciplinari.

Sono altrettanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni successivamente rivelatesi infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura interna.

Sono analogamente sanzionate tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela e protezione del segnalante.

Il rispetto di quanto previsto dalla presente procedura deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da ogni soggetto che abbia rapporti di affari con la SOCIETÀ. Pertanto, ogni violazione della procedura potrà costituire inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge in ordine alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento dei danni derivanti.

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

11. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Non è punibile l'ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi del Decreto.

Quando ricorrono tali ipotesi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

12. ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E TRACCIABILITÀ

Il Gestore garantisce la tenuta di apposito registro delle segnalazioni; i dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti garantiti da tutela sono conservati separatamente da ogni altro dato.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, la stessa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
--	---------------------------------	---

cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le informazioni sono accessibili unicamente al Gestore della segnalazione.

13.SEGNALAZIONE ESTERNA

Oltre alla segnalazione interna, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorrono i seguenti presupposti:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al regime previsto per le segnalazioni interne;
- ha già effettuato una segnalazione interna, che non abbia ricevuto riscontro;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

L'ANAC pubblica sul proprio sito *internet*, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

- l'illustrazione delle misure di protezione;
- i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

L'ANAC, avendo fornito a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del Canale di segnalazione esterna:

- procede a dare avviso del ricevimento della segnalazione esterna entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria, o salvo il caso in cui

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
---	---------------------------------	---

l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza della identità del segnalante;

- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro entro 3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna, o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni dal ricevimento;
- comunica l'esito finale, che può consistere nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competente, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Le violazioni rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, non possono essere oggetto di segnalazione tramite il canale esterno e che per questo genere di segnalazioni il canale privilegiato è quello interno.

14.DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto e non è stato dato riscontro nei termini dovuti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

15. RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

	Procedura Whistleblowing	COMP - 3.2 Rev. 1 Data: 28/06/2024
--	---------------------------------	---

16. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La SOCIETÀ dà adeguata informativa ai dipendenti e agli altri destinatari della normativa di cui al Decreto, mettendo a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne così come quelle esterne.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché in una sezione dedicata del sito intranet e internet.

La presente Procedura sarà consegnata al momento dell'assunzione per ciascun nuovo dipendente o altra risorsa.

Sono svolte periodiche sessioni di formazione per le diverse categorie di soggetti cui è destinata la protezione della normativa.